

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1159-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRIGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio
di riscossione dei tributi

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(V. Stampato Camera n. 1833)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1985*

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di una generale riforma del sistema della riscossione viene all'esame del Senato dopo aver superato la prima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

L'esigenza di una ristrutturazione dei servizi di riscossione è stata avvertita sin dall'entrata in vigore della riforma tributaria e si è accentuata a seguito dell'introduzione della riscossione per versamento diretto. L'innovazione ha indebolito la natura e l'istituto stesso della riscossione esattoriale, connessa, strutturalmente, al principio dell'obbligo del « non riscosso per riscosso » e quindi, fondamentalmente, alla riscossione a mezzo ruoli. A ciò aggiungasi che oltre all'introduzione del versamento diretto si è previsto anche l'obbligo di effettuare detto versamento all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale, cosicché le zone a più alto sviluppo economico, ovvero anche soltanto demografico, hanno praticamente accentrato la quasi totalità dei versamenti, con un voluminoso passaggio di riscossioni in favore delle esattorie maggiori e a tutto detrimento delle altre, che hanno visto così scemare il carico affidato loro in riscossione.

Per effetto di ciò:

sono venute a trovarsi in serie difficoltà le esattorie che non disponevano più di un volume sufficiente di riscossioni;

sono risultati invece eccessivi, negli altri casi, gli aggi corrisposti alle maggiori esattorie, presso le quali è andato a concentrarsi il gettito dei versamenti diretti.

Di qui la necessità di una generale ristrutturazione del servizio.

Ad una anticipazione legislativa di questo discorso si è assistito, tra il 1975 e il 1978, con l'emanazione di provvedimenti particolari che, pur non finalizzati direttamente alla riforma dei servizi di esazione, hanno, di

fatto, sostanzialmente, ristrutturato l'intero sistema, con innovazioni radicali e drastiche. Riguardo a tali provvedimenti, è naturale, a questo punto, che il richiamo vada fatto principalmente alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, che, introducendo il principio dell'autoliquidazione dell'imposta con versamento diretto alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per il tramite delle aziende di credito, ha sostanzialmente intaccato il sistema esattoriale limitandone in notevole misura lo spazio di operatività ed evidenziando quindi maggiormente gli scompensi che detto sistema già manifestava a seguito della emanazione dei decreti della riforma tributaria.

L'introduzione del principio dell'autoliquidazione IRPEF, (ed in un secondo tempo anche quella ILOR persone fisiche), attraverso il canale bancario, e quindi la distrazione di dette imposte dalla riscossione esattoriale; la successiva sottrazione al sistema (con legge 23 aprile 1981, n. 155) dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti); l'inevitabile ricorso ad un sistema di integrazione d'aggio a carico dello Stato per evitare l'abbandono massiccio delle piccole e medie esattorie: sono tutti fattori che hanno finito con il coinvolgere il sistema stesso e le ragioni della sua sopravvivenza ed hanno contribuito ad accelerare l'iter per una generale ristrutturazione del servizio.

Finalizzato appunto a tale riassetto, in data 19 dicembre 1977 venne presentato da parte dell'allora Ministro delle finanze Pandolfi un disegno di legge (atto Camera n. 1945) in cui la scelta governativa era chiara: avocare, nella stessa Amministrazione finanziaria, la gestione diretta del servizio di riscossione; ma l'interruzione anticipata della VII Legislatura fece decadere il disegno di legge in parola.

Successivamente, in data 28 febbraio 1980, (atto Camera n. 1447) il Ministro delle finanze del tempo (Reviglio) presentava un'al-

tra ipotesi di riforma che, sia pure con alcune modifiche, riproduceva il disegno di legge n. 1945.

Il dibattito che si aprì in Parlamento sulla scelta di fondo operata dal Governo contribuì così alla predisposizione di tutta una serie di osservazioni e critiche al progetto governativo, che la Commissione finanze e tesoro della Camera espresse in sede di esame, appunto, del disegno di legge n. 1447. Lo stesso Governo risultò sensibile alle perplessità sollevate dalla Commissione e, nell'occasione, presentò un complesso di emendamenti tendenti sì a modificare il sistema esattoriale, ma abbandonando, per impraticabilità, l'originaria proposta di affidare il servizio di riscossione direttamente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'attuale Legislatura, una nuova iniziativa legislativa è stata presentata alla Camera il 22 giugno 1985 dal ministro delle finanze Visentini: dopo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento e l'esame presso la 6ª Commissione del Senato, essa viene oggi portata all'attenzione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Il principio informatore del disegno di legge n. 1159 tende al superamento dell'attuale sistema esattoriale e ad una radicale trasformazione del servizio di esazione delle imposte nelle sue strutture, nei suoi compiti e nelle sue dimensioni: ciò in quanto, attualmente, detto sistema presenta, da un lato, un apparato di mezzi e strutture sicuramente sproporzionati rispetto ai compiti affidatigli, e dall'altro appare superato e non più adeguato alle nuove modalità di riscossione delle imposte che hanno, nel tempo, sempre più privilegiato il pagamento dei tributi mediante versamento diretto.

Prima di scendere ad un esame più approfondito delle norme contenute nel disegno di legge reputo opportuno evidenziarne subito i principi direttivi e le linee politico-programmatiche, in ordine all'assetto che il progetto governativo intende dare al nuovo servizio di riscossione:

innanzitutto il servizio di riscossione viene ricondotto nell'ambito istituzionale del Ministero delle finanze quale attività propria

dell'Amministrazione, che la esercita poi, materialmente, tramite concessionari;

viene poi previsto un notevole ampliamento dell'area di riscossione che sarà affidata all'istituendo servizio;

l'ambito territoriale delle nuove concessioni, di durata decennale, sarà, a regime, coincidente con il territorio di una o più province, anche non contigue;

i soggetti che potranno rendersi concessionari del nuovo servizio sono tassativamente individuati, escludendosi, da essi, la figura del concessionario persona fisica e delle forme societarie di minore garanzia;

viene completamente superato il sistema di remunerazione ad aggio, da molti criticato per la mancanza di trasparenza e, in suo luogo, viene previsto un articolato sistema di remunerazione diversificato in rapporto alle varie forme di riscossione affidate al servizio;

vengono dettate precise norme intese a tutelare la posizione giuridica e normativa dei dipendenti delle cessande esattorie;

altre norme vengono infine dettate per regolare la cessazione dell'attuale sistema esattoriale con la sistemazione delle posizioni debitorie fra esattori e Stato.

Faccio rinvio, per un approfondimento degli aspetti più squisitamente tecnici, ad una lettura del disegno di legge, poichè in questa sede è più opportuno soffermarsi sui sopra richiamati principi direttivi al fine di poter svolgere, più compiutamente, alcune osservazioni di merito.

Come precisato in precedenza, il nuovo servizio di riscossione viene istituito nell'ambito del Ministero delle finanze, e a tale scopo è prevista la creazione di un apposito Ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro. Tale principio informatore merita un giustificato apprezzamento in quanto, con la istituzione del suddetto Ufficio centrale, si consolida l'affermazione di principio che il servizio di riscossione dei tributi deve costituire manifestazione dell'attività propria dell'Amministrazione finanziaria e si supera, così, la concezione di uno Stato che impone, accerta ma non riscuote. Il fatto che la ri-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scossione venga affidata a terzi in concessione amministrativa non intacca il diritto istituzionale dello Stato su tale attività. In tal senso la mancata gestione in proprio (gestione diretta) costituisce solo un aspetto secondario, riconducibile unicamente alla constatazione di fatto che la riscossione diretta, da parte dello Stato non è, al momento, realizzabile.

Va opportunamente sottolineato il notevole ampliamento dell'area di riscossione che il disegno di legge intende affidare all'istituendo servizio. In particolare, in aggiunta alle riscossioni già ora di competenza delle esattorie delle imposte dirette, è previsto l'affidamento della riscossione coattiva dell'IVA, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'INVIM, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo, dei diritti doganali nonché delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativo a tali tributi.

Trattasi di una previsione di ampliamento della riscossione quanto mai condivisibile atteso che, attualmente, la riscossione coattiva dei predetti tributi avviene in base alla vecchissima procedura del 1910, con risultati pratici pressochè nulli, mentre si può fondatamente presumere che tali tributi — affidati, in fase coattiva, ai concessionari, che possono agire in base alle regole più snelle ed efficaci della procedura esattoriale — possano essere effettivamente e più celermente riscossi.

L'area di operatività del nuovo servizio è completata prevedendosi la possibilità di affidamento della riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata dello Stato e di altri enti pubblici.

L'ambito territoriale delle nuove concessioni, che avranno durata decennale, nella messa a regime del nuovo sistema è destinato a coincidere con l'ambito provinciale, al fine di realizzare maggiori economie di scala e quindi una migliore economicità del servizio. Nel contempo viene opportunamente prevista l'unificazione delle concessioni in capo allo stesso titolare.

L'individuazione territoriale a livello provinciale sovrverte, radicalmente, l'attuale

realità esattoriale che, come è noto, prevede attualmente ben 3.650 esattorie distribuite a livello per lo più comunale o intercomunale.

Il problema territoriale è senz'altro uno di quelli che, già in sede di esame da parte della Camera dei deputati e successivamente presso la Commissione finanze qui al Senato, ha suscitato le maggiori riserve, dubbi e perplessità, soprattutto in relazione alle disposizioni transitorie previste per passare dal vecchio al nuovo sistema.

Circa i soggetti che possono, in via esclusiva, rendersi concessionari del servizio, il numero 5 dell'articolo 1 ne fornisce l'elenco. Come ricordato in precedenza, nell'elenco non compaiono le persone fisiche se non attraverso la presenza, come soci, in società per azioni con requisiti tassativamente una migliore trasparenza nei conti di gestione dei soggetti che si renderanno concessionari del servizio.

cessionari del servizio.

Bisogna dare atto al Governo di aver formulato i requisiti dei concessionari in modo da fugare anche i dubbi di natura costituzionale che si erano manifestati sui precedenti progetti di riforma. Giustamente il Governo, con il suo progetto, dà atto che non vi è alcuna ragione per escludere dall'ambito dei concessionari aziende private, siano esse bancarie ovvero società per azioni, tanto più che, molto opportunamente, il disegno di legge, per quanto attiene al trasferimento di azioni delle costituende società, prevede una sorta di « clausola di gradimento » da parte del Ministero. Se a ciò si aggiunge che, sempre nel disegno di legge, vi è l'espresso richiamo alla legge 31 maggio 1965, n. 575, diretta a combattere il fenomeno mafioso (in relazione alle cause di decadenza della concessione), si può affermare che l'impianto generale delle garanzie è idoneo ad evitare che possano verificarsi infiltrazioni od inquinamenti non voluti e non giustificabili.

Una particolare attenzione merita l'individuazione della nuova struttura dei compensi, previsti per remunerare il nuovo servizio di riscossione.

È questo, certamente, uno dei punti più innovativi della riforma, perchè supera il

sistema di remunerazione ad aggio con una articolata previsione di remunerazione, diversificata in relazione alle varie forme di riscossione.

L'onere del pagamento dei compensi e delle spese è stato ripartito tra lo Stato ed i contribuenti in modo da far ricadere su questi ultimi i costi derivanti dalle loro inadempienze. È altresì prevista una revisione biennale di tutte le voci di remunerazione.

Vengono infine fissati, nel disegno di legge, i principi direttivi sulla cui base saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale attuale e disposizioni intese a tutelare, in modo chiaro e garantistico, la posizione giuridica e normativa dei dipendenti delle cessande esattorie.

* * *

Nel complesso, il disegno di legge governativo affronta e risolve, quindi, i molti e complicati problemi connessi ad una revisione di carattere globale dell'attuale sistema di riscossione. I principi direttivi, sulla cui base si svilupperà la legislazione delegata, tengono conto infatti di tutto il dibattito che in questi ultimi anni si è svolto attorno alle carenze del sistema esattoriale e riassumono, con incisività, le proposte emerse da questo lungo dibattito, abbandonando l'ipotesi, allo stato attuale irrealizzabile, di una statalizzazione del servizio.

Il giudizio, quindi, non può che essere positivo perchè, finalmente, ci si avvia verso una riforma seria. Una riforma seria perchè riporta il servizio nell'alveo naturale del Ministero delle finanze, con un Ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro che, quindi, si assume tutta la responsabilità politica della gestione. Proprio in relazione a ciò, e per tali motivi, appare quindi giustificato l'emendamento, approvato in sede di esame in Commissione, con il quale si è voluto esplicitamente chiarire il carattere consultivo della speciale Commissione prevista dal numero 8 dell'articolo 1 alla quale, invero, il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati sembrava lasciare troppo ampi spazi di manovra opera-

tiva e deliberante, tali da snaturare gli stessi compiti dell'Ufficio centrale ed il suo stesso ruolo nella disciplina del servizio.

Circa la scelta del Governo di affidare a terzi concessionari la gestione della riscossione, il giudizio è, senza dubbio, favorevole, essendo stata palesemente riconosciuta l'impossibilità di una gestione diretta da parte dello Stato. Oltretutto, come già in precedenza evidenziato, l'ampliamento dell'area della riscossione affidata al nuovo servizio faciliterà gli stessi Uffici finanziari, liberandoli dai compiti pesanti e delicati della riscossione e consentendo loro di dedicarsi, con maggiore profitto, alla istituzionale attività dell'accertamento.

Appare nel contempo corretta la scelta dei soggetti che, con le opportune garanzie volute dal disegno di legge, potranno rendersi concessionari del servizio. Ciò riduce sensibilmente la preoccupazione circa il pericolo di una eccessiva concentrazione di potere nell'istituendo sistema di riscossione controllato da pochi soggetti affini: con il rischio concreto di vedersi in futuro dettate, dagli stessi concessionari, condizioni di mercato monopolistico e quindi antieconomiche per lo Stato. La concorrenza tra più soggetti legittimati alla nuova attività consentirà invece concorrenza e confronto e renderà più incisiva l'efficienza del settore.

Una considerazione più approfondita va ora prestata al problema delicato dei compiti che la delega affida al Potere esecutivo. I problemi rinviati in sede delegata, così come risultano nel disegno di legge, sono numerosi e importanti, cosicchè la delega stessa appare singolarmente vasta ed inconsueta. Probabilmente una scelta diversa sarebbe stata problematica, stante la difficoltà di predisporre, *ab initio*, una regolamentazione più specifica e particolareggiata in un settore da riformare completamente.

Solo in tal senso la scelta della delega operata nel disegno di legge può apparire giustificata: il ricorso ad una legge-quadro costituiva una via obbligata per la soluzione del problema. Il relatore, peraltro, non poteva mancare di segnalare tale perplessità, per dovere di esposizione e perchè il

problema investe il complesso quadro dei rapporti tra Governo e Parlamento.

Peraltro, accettata la soluzione di una legge delega, in Commissione è apparso comunque opportuno approvare uno specifico emendamento affinché, nell'esercizio della delega, il Governo avesse a disposizione un più ampio termine rispetto ai sei mesi fissati nel testo originario. Ciò al fine di consentirgli una valutazione più obiettiva e responsabile delle complesse innovazioni da introdurre. Al riguardo, il termine di un anno è apparso equo e giustificabile.

Nella valutazione dei delicati problemi che un passaggio traumatico dall'attuale sistema ad un altro completamente nuovo può ingenerare, con il rischio di compromettere l'intera impalcatura su cui si basa la riscossione, ha sicuramente pesato l'esame dei primi risultati della modifica della situazione esattoriale verificatasi in Sicilia a seguito della emanazione della legge regionale n. 55 del 21 agosto 1984. Con tale legge infatti — che ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, il conferimento di tutte le esattorie siciliane ad un'unica società costituita da banche pubbliche — si è, in un certo senso, anticipato quello che può essere l'effetto di un improvviso e traumatico passaggio da un sistema ad un altro: il tutto senza avere adottato le opportune cautele e garanzie per evitare rischi di disfunzionalità e conseguenze negative per il futuro della riscossione in quella regione.

Il problema siciliano è stato vivacemente dibattuto in 6ª Commissione anche a seguito di formali interrogazioni presentate, al riguardo, al Ministro delle finanze. Dalle dichiarazioni del Ministro è risultato un quadro, a dir poco, desolante ed una situazione che, ancora oggi, appare largamente insoddisfacente.

La componente bancaria, pure autorevole, che, attraverso la costituzione della anzidetta società, ha assunto tutto il servizio di riscossione in Sicilia non è riuscita, dopo oltre un anno, ad assicurare il ritorno alla normalità della riscossione, ed il bilancio di gestione appare oltre misura negativo: richiederà, purtroppo, massicci interventi integrativi, risanatori. Già oggi, detti interven-

ti si evidenziano nella concessione, a favore della società, di ingenti e reiterate dilazioni dei riversamenti di quanto affidato in riscossione alla società medesima. Ed il carattere monopolistico che caratterizza la gestione affidata ad un solo soggetto non farà che aggravare la situazione dal momento che, per la Regione, non sussistono soluzioni alternative nè possibilità di resistenza. Il Ministro delle finanze ha riferito in Commissione le sue preoccupazioni e quelle del Ministro del tesoro sulla situazione venutasi a creare.

L'esperienza della Regione siciliana ha quindi convinto vieppiù la 6ª Commissione che ogni soluzione radicale del problema della riforma, ipotizzata in termini di completa frattura tra il vecchio ed il nuovo e senza una opportuna preparazione di base, può far naufragare il tutto. L'attività di riscossione coinvolge interessi primari dello Stato e va assolutamente garantita nella sua continuità.

La delicatezza del passaggio dal vecchio al nuovo sistema, la negativa esperienza che si sta producendo in Sicilia, la troppa ampia delega conferita al Governo circa la delimitazione territoriale delle nuove circoscrizioni esattoriali, sono tutti fattori che hanno indotto la Commissione a valutare soprattutto gli effetti del passaggio immediato dall'attuale assetto territoriale delle gestioni esattoriali, fortemente capillare, ad una concentrazione, a sua volta fortemente spinta, delle costituende circoscrizioni esattoriali.

In relazione a ciò va sottolineato che, allo stato, operano sull'intero territorio nazionale ben 3.650 esattorie che, come in premessa ricordato, hanno una circoscrizione a livello comunale ovvero, in alcuni casi, a livello intercomunale. Esse fanno capo a 887 titolari (banche, casse di risparmio, società e persone fisiche). Ora, se è vero che l'attuale numero delle esattorie è fonte di diseconomie, con evidenti sprechi di risorse, è anche vero che un immediato e spinto concentramento delle esattorie a livello provinciale può provocare altre diseconomie di segno opposto a quelle attuali.

In altre parole, l'eccessiva ed immediata concentrazione può far sorgere complessi

problemi di natura organizzativa e funzionale, tali da annullare ogni effetto benefico, in termini economici, derivante dalla soppressione delle esattorie oggi esistenti.

Per assicurare un passaggio graduale e morbido dal vecchio al nuovo, senza traumi eccessivi, la Commissione ha approvato un emendamento che, pur garantendo la svolta prevista dalla riforma, ne attenua l'applicazione immediata e traumatica. Ciò al fine di poter ottenere, su tutto il territorio nazionale, una rete di ambiti territoriali distribuita in modo razionale ed efficiente e tale da mantenere una struttura organizzata su un numero di centri di esazione molto ridotto. Tali centri andranno concretamente individuati, in sede di legislazione delegata, secondo parametri obiettivi (popolazione da servire — non inferiore a 20.000 abitanti —, numero minimo di operazioni da svolgere, ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere). Durante tale periodo di prima applicazione, di durata non inferiore a cinque anni, si terrà conto, nell'affidare le concessioni, dell'esperienza di quei soggetti che già possono vantare una certa professionalità esattoriale, al fine di utilizzare quanto di

valido e di efficace può essere offerto dall'attuale assetto esattoriale.

È da sottolineare che, anche con tale soluzione, la delega appare, pur sempre, ampia e discrezionale, ma gli strumenti di scelta operativa lasciati al Governo con la modifica proposta consentono di percorrere una strada più equilibrata e meno traumatica che porterà, nel primo periodo di applicazione della riforma, ad una massiccia riduzione del numero delle gestioni da 3.650 a non più di 400 su tutto il territorio nazionale (Sicilia compresa) con una diminuzione quindi di quasi il 90 per cento rispetto alle attuali esattorie, mentre il numero dei titolari non dovrebbe presumibilmente superare le 300 unità.

Ipotesi di riduzioni più accentuate possono presentare rischi e, di fatto, verrebbero ad assimilare il sistema transitorio a quello definitivo.

Tutto ciò considerato, il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 1159 nel testo proposto dalla Commissione.

TRIGLIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore PAVAN)

10 luglio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

Osserva peraltro quanto segue:

all'articolo 1:

nei numeri 2) e 3), risulta non coerente col disposto dell'articolo 76 della Costituzione affidare al Governo il potere di scelta, non assistito da criteri direttivi;

con riferimento al numero 6), lettera g), appaiono non del tutto sufficienti i criteri direttivi ivi previsti in ordine ai limiti che il legislatore delegato incontra per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari;

la Commissione esprime la propria contrarietà alla previsione dell'esodo volontario e, conseguentemente, al riconoscimento di « anzianità virtuale » ai fini del raggiun-

gimento del limite di età pensionabile e della maturazione del diritto a pensione, previsto dalla lettera c) del terzo comma dell'articolo 2;

all'articolo 3, la Commissione si dichiara contraria acchè gli schemi di decreto delegato siano sottoposti al parere della Commissione prevista dall'articolo 17, primo comma, della legge n. 825 del 1971: a tal fine, occorre invece stabilire che a valutare detti atti siano le Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia; a tale modificazione del testo, la Commissione subordina il dispositivo favorevole del parere.

Ad avviso dei senatori del Gruppo comunista, andrebbe riformulata la norma introdotta dall'articolo 1, numero 5, lettera c), prevedendo che la concessione ivi contemplata sia conferita esclusivamente ad enti sottoposti a controllo pubblicistico.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

26 febbraio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che il primo comma dell'articolo 5 risulti riformulato nel seguente modo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi in ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi" ».

28 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che la decorrenza slitti al 1° gennaio 1986 e, quindi, il primo comma dell'articolo 5 venga riformulato nel seguente modo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi" ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonchè alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;

2) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;

3) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonchè di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;

4) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il ter-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ritorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;

5) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:

a) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;

b) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;

c) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;

d) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;

6) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) *identico*;

6) *identico*;

a) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su conforme parere della Commissione prevista dal successivo numero 8, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;

d) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonchè le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;

e) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;

f) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonchè di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nonchè le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;

b) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè il potere dell'amministrazione finanziaria di disporre cautelatamente, su parere della Commissione prevista dal successivo numero 8, la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere conforme della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;

III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;

IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al numero I, dei compensi di cui al numero II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonchè del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della Commissione di cui al successivo numero 8:

I) *identico*;

II) *identico*;

III) *identico*;

IV) *identico*;

V) *identico*;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

7) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;

8) sarà prevista l'istituzione di una Commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministero delle finanze, di:

a) individuare, secondo i criteri di cui al precedente numero 4, gli ambiti territoriali delle concessioni e proporre la determinazione e le eventuali modificazioni;

b) provvedere all'espletamento delle procedure di conferimento delle concessioni;

c) vigilare sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

d) rilevare i costi delle diverse forme di riscossione e stabilire, anche ai fini della determinazione delle condizioni di conferimento delle concessioni, la misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7) *identico*;

8) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltrechè su quanto previsto nel precedente numero 6, lettera g), punto V, anche in ordine:

a) alla individuazione, secondo i criteri di cui al precedente numero 4, degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;

b) alle procedure di conferimento delle concessioni;

c) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;

soppressa;

(Cfr. il penultimo comma del presente articolo).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) esprimere il parere previsto dal precedente numero 6, lettera g), e ogni altro parere richiesto dal Ministro delle finanze su questioni attinenti al servizio.

(Cfr. il punto d del precedente numero 8).

Ai componenti della Commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1, saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, prevedendosi in particolare:

1) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del Tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;

2) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonchè la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze.

La Commissione avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di esprimere pareri sulla misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonchè la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.

Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.

Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonchè presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico:

a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonchè presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha con-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

seguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale ausiliario assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purchè in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, semprechè nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;

c) il riconoscimento, al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con di-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

seguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale esattoriale ausiliario o con mansioni impiegate assunte anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purchè in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;

b) *identica*;

c) *identica*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vietato di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1953, n. 377, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 3.

Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Anche al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo della distribuzione territoriale delle circoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, in sede di prima applicazione della riforma le delimitazioni territoriali delle concessioni saranno improntate a criteri obiettivi di efficienza, economicità e funzionalità adeguati alle caratteristiche socio-economiche di ciascuna provincia tenendo conto delle indicazioni che saranno previste nei decreti delegati relativamente al numero minimo, non inferiore a 20.000, di abitanti da servire, al numero minimo di operazioni da svolgere ed all'ammontare globale minimo dei tributi da riscuotere fermo restando che il numero complessivo delle concessioni su scala nazionale non potrà essere superiore a 400.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Gli importi minimo e massimo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono elevati rispettivamente a lire tremiladuecento e a lire centomila.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, numero 6, lettera g), numero I.

La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quaranta miliardi per l'anno 1985, in lire quaranta miliardi per l'anno 1986 ed in lire quaranta miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

In tale primo periodo, di durata non inferiore a cinque anni, le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui al numero 5 dell'articolo 1, hanno gestito, in proprio anche sotto diversa forma societaria ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi del precedente comma, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza.

Art. 5.

Identico.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 3, la misura delle predette commissioni sarà stabilita con i criteri e le modalità previsti per la determinazione della commissione di cui all'articolo 1, numero 6, lettera g), punto I.

Identico.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi, in ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, utilizzando lo specifico accantonamento: « Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 7.

Identico.